Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **1071.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mortara (Pavia).

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mortara (Pavia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **1072.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Ferrini » di Pavia.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « C. Ferrini » di Pavia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **1073.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Meda (Milano).

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Meda (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 128. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **1074.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Oriani » di Lecce.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Oriani » di Lecce viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 129. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **1075.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Breno (Brescia).

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Breno (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. **1076.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di viale XX Settembre, di Trieste.

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di viale XX Settembre, di Trieste viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 140. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1956.

Istituzione del servizio di pagamento anticipato degli importi degli assegni gravati sui trasporti ferroviari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 6, del punto *d*) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, che approva le « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose » sulle Ferrovie dello Stato;

Visti l'art. 1 paragrafo 4 e l'art. 25 delle cennate Condizioni e Tariffe;

Visto il decreto Ministeriale n. 1522 del 12 ottobre 1955;

Vista la relazione n. C.211/48-R.28482/II/3/1 in data 23 luglio 1956, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizi commerciale e del traffico e ragioneria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la facoltà di concedere agli utenti, che offrano determinate forme di garanzia, l'incasso anticipato, intervenuta che sia l'accettazione dei trasporti, degli importi degli assegni gravati sui trasporti medesimi.

Art. 2.

La concessione di cui al precedente art. 1 ha luogo previa stipulazione di apposita convenzione conforme all'allegato schema.

Art. 3.

Il capo del Servizio commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato è autorizzato a stipulare, con definitiva validità, le convenzioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto Ministeriale n. 1522 del 12 ottobre 1955 sopra indicato.

Roma, addì 25 luglio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1956
Registro n. 12 bilancio Trasporti, foglio n. 5 — MONACELLI

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

relativa alla concessione di pagamento anticipato degli assegni gravanti i trasporti in partenza dalla stazione di . . . . .

FRA

l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la quale interviene il sig dott. capo del Servizio commerciale e del traffico delle Ferrovie dello Stato, secondo le facoltà conferitegli dalle norme in vigore,

E

la Ditta . . . per la quale interviene il sig. nella sua qualità di ed avente facoltà di impegnare validamente la Ditta stessa, come risulta (nel caso di aziede individuali) dal certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di . rilasciato in data o (nel caso di aziende collettive) dal certificato rilasciato dalla Cancelleria del tribunale civile e penale di . . . . . . in data

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'accettazione dei trasporti, e senza attendere il pagamento dei relativi assegni da parte dei destinatari, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anticiperà alla Ditta ., e questa riscuoterà, l'importo degli assegni gravati sulle spedizioni da essa effettuate sia in servizio interno che cumulativo italiano e di corrispondenza presso l stazion di

Il pagamento è subordinato all'osservanza delle formalità di cui all'articolo seguente e alla condizione che l'importo degli assegni trovi disponibilità in relazione alla garanzia prestata.

Tale disponibilità che via via si riduce per effetto degli assegni anticipatamente incassati dalla Ditta, va poi ripristinandosi man mano che all'Istituto di credito pervengono le comunicazioni delle riscossioni a destino, da parte delle Ferrovie dello Stato dai destinatari.

Art. 2.

La Ditta . ., oltre al duplicato delle lettere di vettura ed al talloncino della scheda di assegno, riceverà dalla stazione mittente il tagliando *A* della scheda stessa (mod. Ci 449 edizione 1956 avviso di assegno) debitamente completato.

Tali documenti saranno dalla Ditta concessionaria presentati all'Istituto di credito . filiale di . per ottenere il pagamento dell'importo dell'assegno diminuito della provvigione spettante alle Ferrovie dello Stato, ed eventualmente anche di quella spettante alle Ferrovie in servizio di corrispondenza.

Il citato Istituto di credito tratterrà l'avviso di assegno e restituirà il duplicato della lettera di vettura ed il talloncino, dopo aver annotato su entrambi l'avvenuto pagamento.

Art. 3.

Nel caso in cui il destinatario di un trasporto gravato di assegno, il cui importo sia stato corrisposto anticipatamente alla Ditta concessionaria, non provveda allo svincolo relativo e conseguente pagamento dell'assegno alle Ferrovie dello Stato nel termine di quindici giorni dalla data di spedizione per il servizio interno, e di venti giorni per il servizio cumulativo e di corrispondenza, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha diritto agli interessi d'uso sull'importo dell'assegno per il periodo decorrente dalla data di scadenza dei termini suddetti fino al giorno dell'effettivo versamento dell'importo dell'assegno da parte del destinatario.

Art. 4.

La Ditta, per poter annullare o ridurre l'importo dell'assegno gravato su di una spedizione (da essa già incassato), prima di richiedere alla stazione mittente la necessaria modificazione al contratto di trasporto, dovrà restituire all'Istituto di credito, nel caso di annullamento, l'intera somma ricevuta; nel caso di riduzione, la differenza in più percepita.

L'Istituto di credito restituirà alla Ditta l'avviso di assegno ove ne sia ancora in possesso e annullerà o modificherà l'annotazione relativa al pagamento dell'assegno già praticata sul duplicato della lettera di vettura.

Nel caso di annullamento dell'assegno la ditta è tenuta a corrispondere direttamente alla stazione delle Ferrovie dello Stato, all'atto della richiesta di modificazione al contratto di trasporto, la tassa minima di L. 50, di cui all'art. 25 paragrafo 5 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

Sull'importo degli assegni anticipati e poi annullati e sulla differenza d'importo di quelli ridotti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha diritto agli interessi d'uso per il periodo intercorrente fra la data del pagamento anticipato degli assegni e quella dell'avvenuto rimborso.

Art. 5.

La Ditta, nel caso che intenda aumentare l'importo dell'assegno gravato su di una spedizione, dopo aver provveduto a richiedere alla stazione mittente la necessaria modificazione al contratto di trasporto, con la presentazione di una nuova scheda di assegno, dovrà rivolgersi all'Istituto di credito per ottenere il pagamento della differenza tra il vecchio ed il nuovo importo, presentando all'Istituto di credito oltre ai documenti indicati al precedente art. 2, anche il secondo originale della richiesta di modificazioni al Contratto di trasporto (Mod. Ci 464).

Analoga procedura dovrà essere seguita dalla Ditta nel caso di introduzione di assegno su di una spedizione non gravatane in origine.

Art. 6.

Qualora un trasporto gravato di assegno non fosse svincolato dal destinatario entro i novanta giorni dalla data di arrivo alla stazione destinataria ed il mittente non abbia provveduto a disporre altrimenti del trasporto stesso, la Ditta dovrà, ad invito delle Ferrovie dello Stato restituire prontamente all'Istituto di credito l'importo già ricevuto e provvedere per l'annullamento dell'assegno con obbligo di corrispondere gli interessi d'uso per l'intero periodo intercorso fra la data del pagamento anticipato e quella dell'avvenuto rimborso.

Gli stessi obblighi incombono alla Ditta concessionaria in ordine agli assegni gravati su merci deperibili che non venissero svincolate a destinazione e che dovessero quindi essere vendute a cura delle Ferrovie dello Stato come pure nel caso di modificazioni al contratto di trasporto importante sia la maggiorazione di assegni come la loro introduzione e non potuto andare a buon fine per intempestività delle disposizioni relative.

Art. 7.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutela dei suoi diritti che scaturiscono dalla concessione del pagamento anticipato degli assegni, richiederà cauzione od altra idonea garanzia e fisserà le modalità relative.

Tale garanzia, data la natura, i fini, e le pattuizioni intervenute per la presente convenzione, non è soggetta ad alcun gravame, per commissione, interessi o simili a favore delle Ferrovie dello Stato.

Rimane stabilito che, verificandosi inadempienze da parte della Ditta le Ferrovie dello Stato avranno piena facoltà di rivalersi sulla cauzione o sull'altra eventuale garanzia senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 8.

La presente convenzione viene stipulata con definita validità in base al decreto del Ministro per i trasporti, n. del .. essa avrà la durata di anni a datare dal salvo che non sia disdetta da una delle parti col preavviso di un mese da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si riserva la facoltà di risolvere in tronco, senza bisogno di disdetta o di preavviso, la presente convenzione oltrechè in caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta, anche nel caso che l'importo degli assegni annullati o ridotti (per questi ultimi relativamente alla differenza) di cui all'art. 4 venga a superare il 20 % dell'importo complessivo degli assegni anticipatamente riscossi negli ultimi trenta giorni.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare la presente convenzione in qualsiasi momento, tutte le volte che a ciò fosse indotta da esigenze della propria organizzazione senza che perciò la Ditta contraente abbia diritto di reclamare o pretendere indennizzi o compensi di sorta.

Art. 9.

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari la Ditta elegge il proprio domicilio in ., via e qualora tale domicilio venisse a mancare esso si intende trasferito presso la Cancelleria del tribunale civile e penale di

Art. 10.

Tutte le spese di stipulazione del presente atto, bollo, tasse di registro e altre che dovessero incontrarsi per effetto della convenzione medesima sono a carico della Ditta concessionaria.

Fatto, letto e sottoscritto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti e il terzo per l'Ufficio del registro.

Roma, addì . . . .

Il capo del Servizio commerciale e del traffico . . . . .

p. La Ditta . . . .

(4463)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1956.
Modalità tecniche della Lotteria di Merano 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, e 10 maggio 1956, n. 550, che apportano modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria ippica di Merano 1956;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1956 — abbinata al « Gran Premio Merano » — si effettuerà il 30 settembre 1956 all'ippodromo di Maya (Merano).

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della Lotteria ippica di Merano è fissato in L. 500.

I biglietti sono divisi in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta metà biglietto, costa L. 250, può essere venduta separatamente e dà diritto alla metà del premio.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano (Ippodromo di Maya) il giorno 30 settembre 1956 alle ore 14 con le modalità stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e dall'art. 15 del decreto predetto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran Premio Merano ».

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei premi.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, è data facoltà di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1956, cesserà improrogabilmente in tutte le Provincie della Repubblica alla mezzanotte del 26 settembre 1956.

E' data però facoltà agli Intendenti di finanza di anticipare la data di chiusura in modo di assicurare tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati statistico-contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Verona, per le ore 18 del giorno 29 settembre 1956.

E' consentito inoltre la vendita di biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 1956.

Art. 8.

Il dott. Pietro Torre, capo sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e dei nomi dei cavalli da abbinarsi ai biglietti vincenti.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Carlo Bonavita, 1° segretario nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, saranno indicati, insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della competizione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1956
Registro n. 20, *foglio n.* 1. — RIZZA

(4451)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1956.
Nomina di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1953, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota del 12 giugno 1956, con la quale il ragioniere Angelo Camerlenghi rassegna le dimissioni da membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 1662/ST/sa del 13 agosto 1956, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il dott. Paolo Cavezzali quale sindaco effettivo in sostituzione del rag. Angelo Camerlenghi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Paolo Cavezzali è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del rag. Angelo Camerlenghi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1956.
Costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo predetto a norma dell'art. 5 della citata legge;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria e delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, è costituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Basini Evio, Maestratti per. ind. Francesco, Melloni Palmiro, Modesti rag. Pietro, Pozza Giovanni Battista, in rappresentanza degli iscritti;

Agosti avv. Giorgio, Banti ing. Antonio, Brun dottor Vittorio, Muller ing. Rodolfo, Recine dott. Francesco, in rappresentanza delle aziende elettriche private;

Pasquale dott. Pompilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4452)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 15 settembre 1956.
Norme per la profilassi della ipodermosi bovina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che l'ipodermosi bovina ha assunto, in molte zone del territorio nazionale, carattere diffusivo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie degli animali, per le quali si applicano le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunta la ipodermosi bovina.

Art. 2.

Nelle Provincie ove l'ipodermosi bovina assume carattere diffusivo i prefetti devono, con apposita ordinanza, delimitare le zone entro le quali è obbligatorio attuare la lotta contro la malattia, prescrivendo quanto appresso:

a) indentificazione degli allevamenti infestati ed accertamento della consistenza numerica degli animali;

b) disinfestazione degli animali parassitati mediante distruzione delle larve di Hypoderma;

c) divieto di condurre o mantenere al pascolo i bovini nei quali non è stato eseguito il trattamento disinfestante;

d) divieto di introdurre gli animali infestati nei mercati, nelle fiere ed esposizioni, nelle stalle di sosta eccettuate quelle annesse ai macelli.

Art. 3.

Con provvedimenti commissariali verranno adottati piani annuali di lotta contro l'ipodermosi bovina da attuare nelle zone gravemente infestate, sentita la Commissione prevista nel successivo art. 4.

Art. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo è presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed è composta:

a) da un ispettore generale o da un direttore di divisione della Direzione generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

b) da tre membri designati rispettivamente, uno per ciascuno, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, dell'industria e commercio;

c) da un esperto in parassitologia dell'Istituto superiore di sanità;

d) dal presidente della Sezione zootecnica del Consiglio superiore dell'agricoltura;

e) dal direttore di macello membro del Consiglio superiore di sanità;

f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale pelli.

Un funzionario della Direzione generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita funzioni di segretario.

Potranno essere chiamati, di volta in volta, ad intervenire alle riunioni della Commissione altri esperti nella materia, i rappresentanti delle Regioni e delle Provincie nelle quali vengono attuati i piani di profilassi, il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della zona ed un rappresentante di ciascuno degli enti che partecipano alla attuazione dei piani di profilassi.

Art. 5.

I prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 15 settembre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 37, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari) di un mutuo di L. 175.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4457)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 61, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 9.148.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Decreti di riconoscimento della qualifica di Ente gestore dell'ammasso volontario bozzoli di produzione 1955

Con decreto in data 3 agosto 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta alla Cooperativa produttori agricoli di Mori (Trento) la qualifica di Ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 21, foglio n. 210. — ANGELINI).

Con decreto in data 23 luglio 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta alla Società agricoltori Vallagarina di Sant'Ilario di Rovereto, la qualifica di Ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 21, foglio n. 211. — ANGELINI).

Con decreto in data 4 agosto 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta all'Ente economico delle fibre tessili in liquidazione la qualifica di Ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 21, foglio n. 212. — ANGELINI).

Con decreto in data 4 agosto 1956, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, è stata riconosciuta alla Società cooperativa bozzoli e prodotti agricoli « Scopra », di Musestre (Treviso), la qualifica di Ente gestore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1955, limitatamente agli effetti del decreto interministeriale 2 dicembre 1955, contenente le norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 729, riguardante un concorso dello Stato per l'attuazione dell'ammasso suddetto. (Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 21, foglio n. 213. — ANGELINI).

(4445)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Piombino, località Santa Trice (Livorno)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Livorno, dell'estensione di ettari 192, compresa nel comune di Piombino, località Santa Trice, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord: confine tra il comune di Piombino e quello di Campiglia Marittima, dai poderi il Capannone, fino al rio Ferraio a monte del Poggio della Marruca;

ovest: strada Riotorto-San Lorenzo, dai poderi il Capannone fino all'incrocio della strada per la Bottaccina;

sud-ovest: strada della Bottaccina, dall'incrocio con la strada Riotorto-San Lorenzo fino al podere Santa Rosa; corso del fosso di Val Lupaia; confine della riserva di caccia del conte Giuli Rosselmini;

sud: confine con la bandita demaniale;

nord-est: rio Ferrario, a monte del poggio della Marruca e tratto di terreno libero della stessa riserva, fino al confine della bandita demaniale.

(4357)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « I Mostra regionale della radiotelevisione e degli elettrodomestici » di Cagliari

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, con nota del 5 settembre 1956, n. 7434, ha comunicato di rinunciare all'allestimento della « I Mostra regionale della radiotelevisione e degli elettrodomestici » che avrebbe dovuto aver luogo in Cagliari dal 2 al 9 dicembre 1956.

(4456)

MINISTERO DEL TESORO

Licenziamento del giornaliero di 2ª categoria Campoccia Giuseppe

Con decreto Ministeriale in data 22 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1956, registro n. 15, foglio n. 272, è stato disposto il licenziamento del giornaliero di 2ª categoria Campoccia Giuseppe, con effetto dalla data del decreto stesso, ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per avere lo stesso prodotto, all'atto della sua assunzione, copia notarile del diploma di ragioniere e perito commerciale riconosciuto falso.

(4383)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 19 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,725	624,82	624,90	—	624,85	624,85	624,77	624,87	624,81
$ Can.	640,625	640,15	639,50	639,375	—	640 —	640,125	640,525	640,625	640,75
Fr Sv lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	—	145,815	145,81	145,81	145,81	145,81
Kr D.	90,04	90,04	90,05	90,04	—	90,05	90,035	90,05	90,03	90 —
Kr N.	87,18	87,18	87,20	87,17	—	87,15	87,19	87,17	87,17	87,20
Kr Sv.	120,93	120,93	120,90	120,85	—	120,85	120,84	120,92	120,92	120,95
Fol.	163,82	163,82	163,90	163,86	—	163,83	163,87	163,81	163,81	163,85
Fr B.	12,505	12,505	12,51	12,505	—	12,505	12,5025	12,505	12,50	12,51
Fr Fr.	177,30	177,33	177,28	177,34	—	177,40	177,31	177,28	177,28	177,35
Fr Sv acc.	142,81	142,81	142,78	142,82	—	142,83	142,80	142,80	142,80	142,81
Lst.	1740,87	1740,50	1741,25	1741,25	—	1741 —	1741,125	1740,875	1740,875	1741,375
Dm. occ.	148,88	148,87	148,82	148,83	—	148,90	148,83	148,88	145,88	148,90

Media dei titoli del 19 settembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,50
Id. 3,50 % 1902	58,25
Id. 5 % 1935	83,60
Redimibile 3,50 % 1934	80,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,375
Id. 5 % 1936	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	639,75
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,037
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,845

1 Fiorino olandese	163,865
1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	177,325
1 Franco svizzero acc.	142,81
1 Lira sterlina	1741,187
1 Marco germanico	148,83

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . Lit. 24,035 per uno scellino

Egitto . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a due posti di traduttore in prova (gruppo B) nel ruolo del personale della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1953, registro n. 73 Presidenza, foglio n. 308, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di traduttore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 del 14 marzo 1953.

Considerato che si rende opportuno provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola, al fine di consentire una più larga partecipazione di concorrenti.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande per la ammissione al concorso per titoli ed esami a due posti di traduttore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con il suindicato decreto 10 dicembre 1952, sono riaperti sino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per la presentazione dei documenti si osservano le norme previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

A coloro che abbiano già presentato domanda di partecipazione al concorso in parola è data facoltà di integrare le domande stesse, sino alla detta data, degli eventuali titoli di merito ulteriormente conseguiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1956
Registro n. 9, *foglio n.* 231. — CESSARI

(4460)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli ed esami a due posti di addetto della segreteria didattica (gruppo B) nel ruolo del personale della direzione dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1953, registro n. 73 Presidenza, foglio n. 309, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di addetto alla segreteria didattica in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale della direzione dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 del 14 marzo 1953.

Considerato che si rende opportuno provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola, al fine di consentire una più larga partecipazione di concorrenti.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Decreta

I termini per la presentazione delle domande per la ammissione al concorso per titoli ed esami a due posti di addetto alla segreteria didattica (gruppo *B*) nel ruolo del personale della direzione dell'Istituto superiore di sanità, indetto con il suindicato decreto 10 dicembre 1952, sono riaperti sino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per la presentazione dei documenti si osservano le norme previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

A coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola è data facoltà di integrare le domande stesse, sino alla detta data, degli eventuali titoli di merito ulteriormente conseguiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1956
Registro n. 9, *foglio n.* 230. — CESSARI

(4459)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.